

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 72
a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli,
Cesetti, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 38
(DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA E DA
SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38, recante "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla", ha l'obiettivo di rafforzarne l'attuazione attraverso l'introduzione di specifiche risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla legge.

Va evidenziato che la sindrome è stata finalmente riconosciuta e, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 30 settembre 2026, entra ufficialmente a far parte dei LEA. Il decreto, che prevede l'esenzione riservata alle forme considerate molto severe, sancisce un aspetto fondamentale: la fibromialgia è una malattia cronica e invalidante, non un "disturbo immaginario".

La legge regionale 38/2017 rappresenta lo strumento attraverso il quale la Regione Marche ha riconosciuto la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla come patologie, promuovendone la prevenzione, la diagnosi e la cura e prevedendo un sistema integrato di interventi.

La disciplina è stata successivamente rafforzata, in particolare con la legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3, attraverso l'istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale, la previsione di registri regionali distinti, il rafforzamento dei percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e l'introduzione di ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione.

La legge vigente contiene tuttavia una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e gli enti interessati devono provvedere agli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente proposta intende superare tale impostazione, prevedendo risorse regionali specificamente destinate a sostenere alcune delle attività già contemplate dalla legge e rafforzandone contestualmente la relativa base normativa.

In particolare, la proposta interviene sulle attività di ricerca, informazione e formazione del personale sanitario, individuando in modo espresso le funzioni per le quali possono essere utilizzate le risorse stanziare.

Per quanto riguarda la ricerca, viene precisato che la Regione può promuovere i progetti sperimentali e di ricerca previsti dalla legge anche attraverso il finanziamento di specifiche iniziative. In materia di informazione, viene attribuito alla Regione un ruolo diretto nella realizzazione della campagna informativa, anche attraverso le Aziende sanitarie territoriali, aggiornando contestualmente il riferimento organizzativo contenuto nella normativa vigente.

Con riferimento alla formazione, viene previsto espressamente che la Giunta regionale adotti e finanzi il piano triennale di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario già contemplato dalla legge, finalizzato a favorire la tempestiva diagnosi e la cura delle persone affette dalle patologie considerate.

A sostegno di tali interventi è autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

La proposta provvede conseguentemente all'abrogazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 5 della l.r. 38/2017 e all'inserimento di un nuovo articolo 5 bis recante le disposizioni finanziarie.

La copertura della spesa è assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35, concernente l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM).

La proposta consta di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 38/2017, specificando la possibilità di finanziare iniziative sperimentali e di ricerca e attribuendo alla Regione la realizzazione della campagna informativa, anche attraverso le Aziende sanitarie territoriali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4 della l.r. 38/2017, prevedendo espressamente il finanziamento regionale del piano triennale di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

L'articolo 3 inserisce l'articolo 5 bis nella l.r. 38/2017 e reca le disposizioni finanziarie, autorizzando una spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e individuandone la relativa copertura.

L'articolo 4 abroga l'articolo 5 della l.r. 38/2017, contenente la vigente clausola di invarianza finanziaria.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 3/2015; articolo 84 del Regolamento interno – proposta di legge che comporta oneri)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

- Spesa una tantum (o occasionale) ☐
- Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)
- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐
 - Non obbligatoria
 - con indicazione dell'onere a regime ☐
 - con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒
- Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUMERO ARTICOLO	RUBRICA	missione	programma	SENZA ONERI	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Modifiche all'art.3 della l.r. 38/2017	13	07		Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Legge di Bilancio				
2	Modifiche all'art.4 della l.r. 38/2017	13	07		Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Nei limiti della spesa autorizzata all'art.3	Legge di Bilancio				
3	Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 38/2017				50.000	50.000	50.000	Legge di Bilancio				
4	Abrogazione											
Totale					50.000	50.000	50.000	Legge di Bilancio				

Modalità di quantificazione:

La dotazione finanziaria è stata individuata cercando di adeguare lo stanziamento del fondo alla esigenza di sostenere e potenziare alcune attività contemplate nella legge, tenendo conto anche dei dati della fibromialgia nelle Marche.

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio _____ (capitolo _____)						
	- tabella A (LR 35/2021 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM)" – capitolo 2070110414 "Trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di funzioni in materia di turismo"	50.000	0.00	50.000			
	- tabella A (LR 35/2021 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM)" – capitolo 207011416 "Contributo all'ATIM per le spese di personale _CMI2021 spesa corrente"	0.000	50.000	0.000			
	- tabella E						
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
totale copertura:		50.000	50.000	50.000	-	-	-

Modalità di attuazione

☒ L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	
Programma	
CNI o capitolo/i esistente/i	

☐ L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

--

☒ Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Non ci sono oneri organizzativi aggiunti. Le attività saranno assegnate al personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia (il cui onere risulta già stanziato a carico del Bilancio di previsione 2026-2028) il quale opererà mediante l'utilizzo della strumentazione informatica già a disposizione della medesima struttura.

☐ E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

--